



# CITTA' DI SALEMI

## PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

### REGOLAMENTO DELL'ALBO E DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 84 del 07/12/2012

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 04 del 19-03-2014

Art.1  
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il Comune di Salemi riconosce il ruolo dell'associazionismo e del volontariato come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale.
2. Il Comune favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e delle organizzazioni e ne sostiene l'attività, sia quelle rivolte agli associati che a tutta la collettività.
3. A tal fine il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze amministrative in armonia con la Costituzione, le Leggi, lo Statuto Comunale, per mezzo del presente Regolamento, detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato quali espressioni d'impegno e pluralismo della società civile.
4. Con il presente Regolamento il Comune richiama i principi e detta altresì i criteri e gli strumenti che favoriscono i rapporti tra il medesimo e le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, nella salvaguardia dell'autonomia delle associazioni ed organizzazioni rispettive.

Art.2  
Albo delle associazioni di promozione  
sociale e delle organizzazioni di volontariato

1. E' istituito l'albo comunale delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato.
2. All'albo possono essere iscritte le associazioni di promozione sociale e le associazioni di volontariato riconosciute e non, costituite mediante atto scritto o tramite accordi, che abbiano sede nel Comune di Salemi.  
Per le associazioni riconosciute nell'atto costitutivo e nello statuto deve essere indicata la sede legale e nel loro Statuto devono essere espressamente previsti:
  - a) la denominazione;
  - b) l'oggetto sociale;
  - c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
  - d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
  - e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
  - f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative fatte salve le deroghe di volta in volta motivatamente concesse dall'Assessore Comunale competente in relazione alla particolare natura di talune associazioni;
  - g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
  - h) l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;
  - i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
  - j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
3. Per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti negli accordi degli aderenti, o nell'atto costitutivo o nello Statuto:
  - a) l'assenza di fini di lucro;
  - b) la democraticità della struttura;

3. Non possono essere nominati membri della Consulta i Consiglieri Comunali, gli Assessori ed il Sindaco del Comune per tutta la durata del loro mandato.
4. La Consulta dura in carica 36 mesi dalla data di elezione del suo Presidente.
5. I componenti della Consulta possono essere riconfermati e cessano dall'incarico per dimissioni, revoca della delega da parte dell'Associazione rappresentata, assenza in tre sedute consecutive della Consulta senza giustificato motivo oppure per rinnovo della Consulta stessa.
6. Sono organi della consulta: l'Assemblea ed il Presidente.
7. L'Assemblea è composta da 1 rappresentante per ogni associazione iscritta all'albo comunale. Ogni associazione indica il proprio rappresentante.
8. La Consulta, negli ambiti di attività dell'associazionismo:
  - a) avanza alla Giunta Comunale, tramite il suo Presidente, proposte ai fini della programmazione comunale in ordine ad attività culturali, ricreative, manifestazioni e/o iniziative analoghe;
  - b) può esprimere, sempre tramite il suo Presidente, qualora richiesto dagli organi dell'Ente, pareri in ordine alle proposte nell'ambito delle materie di loro competenza. In tal caso detti pareri sono espressi entro sette giorni dalla richiesta.
9. I membri della Consulta restano in carica, comunque, fino all'insediamento della Consulta successiva.
10. Il Presidente della Consulta e' eletto dall'assemblea fra uno dei suoi membri. In prima votazione e' richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto; in seconda votazione e' sufficiente la maggioranza semplice dei presenti.
11. La cessazione dalla carica di Presidente avviene:
  - a) per dimissioni;
  - b) per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto e promossa da 1/3 dei componenti;
  - e) per cessazione dall'incarico di membro della Consulta.
12. Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta, convoca e presiede le sedute della medesima. La carica rivestita e' a titolo gratuito.
13. Il Presidente nomina fra i membri della Consulta un Segretario che lo assiste e ha i compiti seguenti:
  - a) redige un verbale sintetico relativo a ciascuna seduta della Consulta indicando la data ed il luogo della seduta, i nominativi dei membri presenti, i giudizi espressi durante la discussione di ciascun argomento, le risoluzioni approvate dalla Consulta con indicazione dei voti espressi da ciascun membro;
  - b) conserva i verbali redatti;
  - e) deposita, entro 10 giorni da ciascuna seduta, copia del relativo verbale presso il Comune, affinché l'amministrazione comunale ne abbia cognizione;
14. Il Presidente collabora affinché sia osservato il presente Regolamento e opera per il corretto svolgimento delle sedute della Consulta nel rispetto dello spirito democratico.
15. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei componenti o sia richiesto dagli organi comunali per temi inerenti alle attività di competenza della Consulta. Viene convocata dal Presidente con contestuale indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
16. La seduta e' valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno un terzo dei componenti ed assume risoluzioni con voto favorevole di metà più uno dei votanti; in seconda convocazione, da indirsi mezz'ora dopo la prima, la seduta e' valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Le sedute della Consulta sono pubbliche.
17. Il Sindaco o l'Assessore Delegato possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'assemblea.

**Art. 8**  
**Rinnovo della Consulta**

1. Un mese prima della scadenza naturale della Consulta, il Presidente invita tutte le Associazioni iscritte all'Albo alla individuazione dei propri rappresentanti ai fini del rinnovo della Consulta medesima.
2. L'invito è recapitato alle Associazioni aventi diritto tramite lettera notificata a mezzo del Servizio Comunale Notifiche
3. Il Presidente uscente procede a convocare ed a presiedere la prima seduta della nuova Consulta che dovrà prevedere l'elezione del nuovo Presidente, giusti i termini di cui all'art.7, comma 10, del presente Regolamento.
4. Copia del verbale della seduta di cui al comma precedente dovrà essere rimessa all'Amministrazione Comunale.

**Art. 9**  
**Norme finali**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra norma o disposizione ad esso contraria.